

**Gara a procedura aperta  
per la fornitura  
di energia elettrica**

**C.I.G.: 6199591057**

**\*\*\*\*\***

**Disciplinare  
di gara**

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

## **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente disciplinare integra le disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto ed ha per oggetto la procedura aperta per l'affidamento della fornitura di energia elettrica per le utenze relative a tutti gli edifici e strutture di competenza dell'amministrazione per un importo annuo ipotetico previsto dell'appalto pari a € 170.726,50.= (calcolato secondo quanto precisato agli artt. 3 e 5 del Capitolato speciale d'appalto).

L'appalto avrà durata di 12 (dodici) mesi a far data indicativamente dal 1° luglio 2015. L'Azienda si riserva di far iniziare la fornitura entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

Le condizioni contrattuali e le caratteristiche della fornitura sono riportate nel capitolato speciale d'appalto. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, mediante unico ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". I prezzi sono interamente soggetti a ribasso in quanto trattasi di appalto di mera fornitura senza posa in opera, installazione o montaggio e pertanto non suscettibile di stima dei costi degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze.

## **ART. 2 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare, dalle norme del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

## **ART. 3 - MODALITA' RITIRO ATTI E MODELLI DI GARA**

Tutti gli atti e la modulistica di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet [www.cremonasolidale.it](http://www.cremonasolidale.it)

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Tecnico aziendale (sig. Frosi – cell. 333 5764061)

Allo stesso Servizio gli interessati potranno rivolgersi per richiedere di effettuare sopralluoghi in locali non aperti al pubblico, se ritenuti necessari dai concorrenti.

Le risposte alle suddette richieste di chiarimenti saranno pubblicate sul profilo di committente nella pagina web della presente gara, così come tutte le altre comunicazioni sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

## **ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:**

Possono partecipare alla gara, tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge; tali soggetti dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del presente bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- b) siano in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione di cui all'art. 39 del D.Lgs 163/2006 per attività inerenti la presente fornitura;
- c) siano in possesso di almeno due idonee dichiarazioni bancarie a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006;
- d) abbiano eseguito, nel triennio 2012-2013-2014, quale titolari d'appalto o di subappalto, senza che il contratto sia stato risolto per causa dell'affidatario, forniture di energia elettrica (*indicare almeno tre*) il cui importo non sia inferiore all'importo presunto dell'appalto.

E' consentito ai consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere b), c) e d) attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto.

Si precisa che, in caso di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti:

- i requisiti di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere posseduti da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
- il requisito di cui al precedente punto c) deve intendersi posseduto se le imprese riunite o consorziate possiedono nel loro complesso almeno due dichiarazioni bancarie a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica di cui all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006;
- il requisito di cui al precedente punto d) deve essere posseduto nella misura minima del 60% da parte della mandataria e nella misura minima del 40% da parte di ciascuna mandante, fermo restando che, complessivamente, i requisiti posseduti dai componenti il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, devono raggiungere l'importo richiesto per l'ammissione dell'Impresa singola. La mandataria inoltre, deve anche eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere c) e d), ricorrendo all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e quindi avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

La documentazione da allegare per ricorrere all'istituto dell'avvalimento è indicata al successivo articolo 5.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

I concorrenti possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria.

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il caso in cui le stesse partecipino allo stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso una delle imprese raggruppate o consorziate può fungere da impresa ausiliaria per una o più imprese facenti parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sempre che possieda i requisiti oggetto di avvalimento in misura sufficiente a sé stessa ed ai soggetti ausiliati, in funzione della loro modalità di partecipazione alla gara.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e) ed f), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento o consorzio al quale partecipa.

Con riferimento all'art. 37, comma 9, del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

## **ART. 5 - CONTENUTO DEL PLICO: DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura "NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA".

Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B), tutta redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA", dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

A1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA e contestuale DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI di cui al facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 1), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sul modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

Si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di istanza di ammissione alla gara / dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni, devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Nell'istanza di ammissione alla gara sono comprese, oltre alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, le dichiarazioni inerenti:

- il subappalto, la cui omissione comporterà l'impossibilità per il concorrente di avvalersi di tale istituto;

- il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alle lettere c), e d) del precedente art. 4.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 11) del "Mod. 1 - facsimile dell'istanza di ammissione alla gara, quale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni", si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante, di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle di società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse nell'impresa concorrente o che siano state conferite nell'impresa concorrente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, la data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Si richiama in particolare, per i soggetti che concorrono in raggruppamento / consorzio, la necessità di compilare correttamente le dichiarazioni di cui ai punti 27.B) o 27.C) dell'istanza di ammissione dove devono essere precisate le parti dell'appalto assunte da ciascun concorrente e le quote di partecipazione al raggruppamento / consorzio.

I concorrenti raggruppati o consorziati sono tenuti a rispettare le norme circa l'assunzione dell'appalto ed il possesso dei requisiti.

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, le istanze di ammissione alla gara / dichiarazioni uniche sostitutive di certificazioni, devono essere presentate da ciascun componente dei raggruppamenti o consorzi oltre che dai consorzi se già costituiti.

Qualora i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, abbiano dimostrato il possesso del requisito di cui alle lettere b) c) e d) del precedente art. 4 attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto, tali consorziati dovranno rendere, ciascuno, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale.

Anche nel caso delle dichiarazioni rese dai consorziati si evidenzia che le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello di dichiarazione da rendere da parte del consorziato che concorre alla dimostrazione dei requisiti del consorzio devono essere rese da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Riguardo ai soci di maggioranza persona giuridica del consorziato che concorre alla dimostrazione dei requisiti del consorzio, si applica quanto previsto per i soci di maggioranza persona giuridica del concorrente.

A2) CAUZIONE PROVVISORIA, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo a base di gara costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

La stessa dovrà, a pena di esclusione dalla gara:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;

- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

- Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La cauzione potrà essere ridotta del 50% qualora i concorrenti dimostrino di possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti per potere usufruire della cauzione ridotta il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato, a pena esclusione dalla gara, da tutti i componenti il raggruppamento o consorzio.

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà, a pena d'esclusione dalla gara, essere intestata al raggruppamento e sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento stesso oppure intestata all'impresa designata mandataria del costituendo raggruppamento e da essa sottoscritta.

La cauzione sarà svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

c) impegno rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario della fornitura.

A3) DUE IDONEE DICHIARAZIONI BANCARIE a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dell'impresa concorrente ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006, intese come attestazione sulla regolarità dei rapporti del concorrente con gli istituti di credito.

Per quanto concerne il possesso di tale requisito nel caso di eventuali soggetti raggruppati, e quindi l'individuazione delle imprese tenute a presentare le dichiarazioni bancarie in caso di partecipazione in raggruppamento / consorzio, si rimanda al precedente ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.

Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento per il presente requisito, devono essere allegati le dichiarazioni bancarie relative all'impresa ausiliaria che mette a disposizione il requisito stesso, nel numero necessario per il concorrente che se ne avvale.

A4) DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 20,00.= a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

A5) PassOE

A6) limitatamente ai concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento:

A6a) Dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A6b) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A6c) Le imprese ausiliarie che mettano a disposizione dei concorrenti la/le propria/e referenza/e bancaria/e, dovranno allegarla/e alla propria dichiarazione.

A6d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente di cui al precedente punto A6a) come da opzione presente nel facsimile a disposizione fra i modelli di gara.

In caso di avvalimento di più requisiti, ferma restando la presentazione della documentazione di cui al punto A6d) per ogni requisito oggetto di avvalimento, qualora esistano più imprese ausiliarie, la documentazione di cui al punto A6a) deve essere presentata da ogni impresa che si avvale dei requisiti di altro soggetto, la documentazione di cui al punto A6b) deve essere presentata in relazione ad ogni impresa ausiliaria e la documentazione del punto A6c) deve essere presentata dall'impresa ausiliaria tenuta a farlo secondo quanto sopra precisato.

B) La seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere l'offerta economica redatta, a pena di esclusione, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e disponibile fra i modelli di gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente.

Nel predetto modello sono già inseriti, nella colonna A, i quantitativi di energia, espressi in MWh, che l'Amministrazione prevede le siano necessari in un anno, nella colonna B sono invece inseriti i prezzi unitari a base d'asta, espressi in Euro/MWh, corrispondenti alle tariffe CONSIP - 12<sup>a</sup> edizione - lotto 2 - marzo 2015, al netto delle perdite di rete.

In calce all'offerta il concorrente deve indicare la percentuale unica di ribasso (indicata tanto in cifre quanto in lettere) da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara.

A tal fine si stabilisce che a pena di non ammissione dell'offerta non sarà ammesso ribasso pari a zero.

Ai fini dell'aggiudicazione, in caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, la stazione appaltante riterrà valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Si precisa che:

- l'offerta non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
- non sono ammesse offerte parziali o condizionate;
- l'importo ipotetico previsto dell'appalto è da considerarsi meramente presuntivo e non impegna quindi l'Azienda in alcun modo, potendo l'entità della fornitura subire un incremento o un decremento in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze o in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica;
- per quanto concerne la composizione, la determinazione e l'indicizzazione dei prezzi nel corso della fornitura si fa riferimento all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto.

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e sigillata. In tale busta interna sigillata dovrà essere inclusa solo l'offerta economica con esclusione di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà considerato come non presentato, con eventuale esclusione dalla gara, se rientrante nei motivi di esclusione previsti dall'art. 11.

Nel caso di raggruppamento d'impresе non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in modo congiunto, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'Impresa.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte in aumento.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte delle ditte concorrenti.

#### **ART. 6 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO**

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire a mezzo servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo di CREMONA SOLIDALE – Via Brescia n. 207 – 26100 CREMONA, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, pena l'esclusione dalla gara. Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

#### **ART. 7 – COMMISSIONE AGGIUDICATRICE, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA**

La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, mediante unico ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Le procedure di gara avranno inizio nel giorno e all'orario indicato dal bando di gara presso una sala aperta al pubblico, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

Durante le sedute pubbliche di gara verranno considerati rappresentanti dei concorrenti i legali rappresentanti degli stessi o le persone munite di apposita delega.

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti nella busta A).

In seguito all'esame di detta documentazione, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 8.

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente, ma che, a giudizio della Commissione di gara, non abbiano presentato la documentazione in modo completo o l'abbiano presentata in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. 163/2006, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i tre giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Qualora la documentazione richiesta pervenga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata con conseguente esclusione dalla gara.

Ai fini della tutela della par condicio fra i concorrenti non sarà accettata documentazione che avrebbe dovuto trovarsi nel plico contenente i documenti di gara, salvo le dichiarazioni, se perfezionata oltre il termine originariamente stabilito per la presentazione delle offerte.

La Commissione di gara in seduta pubblica, conclusa l'operazione di ammissione dei concorrenti alla gara, darà corso al procedimento di controllo sul possesso dei requisiti autocertificati, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006, salva la possibilità di avvalersi della facoltà di effettuare tali controlli prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima dell'apertura delle offerte economiche.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;
- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni. Ai fini della stipula del contratto saranno poi richieste, a conferma delle suddette dichiarazioni, le necessarie ed opportune certificazioni.

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

Al termine di ciascuna seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione fisserà la data e l'ora della successiva seduta pubblica (se necessaria), oppure stabilirà di comunicare successivamente tale data ai concorrenti.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006. A tal fine la Commissione, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, darà comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'esito delle operazioni di gara per gli adempimenti di conseguenza.

La stazione appaltante si riserva anche la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

La Commissione ha facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente, o di non procedere all'aggiudicazione.

In caso di parità di ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

L'offerta è immediatamente vincolante per la Ditta partecipante.

Il verbale della Commissione di gara e la delibera di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal capitolato speciale d'appalto e dalla normativa vigente.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente ai concorrenti ed agli eventuali consorziati per i quali i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 hanno dichiarato di concorrere, avverrà preliminarmente all'adozione della determinazione che confermerà l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'Azienda potrà comunque richiedere l'inizio della fornitura anche in modo parziale e/o anche immediatamente dopo il citato provvedimento di approvazione degli atti della gara, pur nelle more della formale stipula del contratto d'appalto.

## **ART. 8 – MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA**

Determina l'esclusione dalla gara:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio protocollo entro il termine perentorio indicato nel bando di gara o che sullo stesso non sia apposta l'indicazione dell'oggetto della presente gara;
- la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente bando di gara alla partecipazione in più forme di uno stesso soggetto;

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

- il mancato possesso da parte dei concorrenti dei requisiti indicati al precedente art. 4;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
- la mancata presentazione, fra la documentazione per l'ammissione alla gara, anche di uno dei documenti indicati ai punti A1) (limitatamente all'istanza di ammissione alla gara), A3) e A5b) dell'art. 5, qualora il concorrente sia tenuto a presentarli secondo le disposizioni del presente disciplinare o la presentazione di tali documenti in forma incompleta e privi di sottoscrizione;
- il fatto che l'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) dell'art. 5, non rechi allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- il fatto che la cauzione provvisoria non abbia le caratteristiche indicate al punto A2) dell'art. 5;
- il mancato adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione a completare detta documentazione o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
- il fatto che il concorrente non comprovi il possesso dei requisiti nell'ambito del procedimento di verifica;
- il fatto che l'offerta economica di cui al punto B) dell'art. 5 non sia presentata, non sia sottoscritta o non sia inserita nella busta B), chiusa e sigillata;
- il fatto che l'offerta economica di cui al punto B) dell'articolo 5 sia in aumento, parziale, subordinata, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni; espressa in modo indeterminato oppure riferita ad altra offerta;
- il fatto che il ribasso all'offerta economica di cui al punto B) dell'art. 5 sia pari a zero.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

#### **ART. 9 – ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario dovrà, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta;
- b) cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento del contratto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06.

Si precisa che la fideiussione dovrà constare:

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile;

- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

Tale garanzia cessa di avere effetto alla scadenza della fornitura.

c) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione, o per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente;

d) mod. GAP compilato in ogni sua parte e firmato;

e) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;

f) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprehensive di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario.

Qualora risultino aggiudicatari Consorzi di Cooperative o Consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), e) e f) riferita anche all'impresa per la quale il Consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34, comma 1, non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà di affidare la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

## **ART. 10 – PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte di CREMONA SOLIDALE (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---

connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne la documentazione di ammissione alla gara, sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria e per quanto concerne l'offerta economica sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

## **ART. 11 – COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni alle imprese avverranno a mezzo fax al numero che il concorrente è tenuto ad indicare nel modello di autocertificazione. In caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo.

## **Art. 12 – CODICE ETICO**

L'azienda "Cremona Solidale" svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, la ditta si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e Integrato, la ditta dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto eventualmente stipulato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito dovrà essere dichiarato:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale [www.cremonasolidale.it](http://www.cremonasolidale.it)

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subappaltatori, costituirà grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall'Azienda in relazione agli

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto eventualmente stipulato potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l'Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall'inadempimento e dalla predetta violazione.

⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘ ⌘

Per maggior chiarezza di alcuni punti del Capitolato e del Disciplinare, si riportano di seguito i chiarimenti richiesti nella precedente gara d'appalto, con le relative risposte.

**Quesito n. 1: l'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che (...) *Ci si riserva di far iniziare la fornitura entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.***

**Si chiede di voler precisare che la fornitura sarà attivata nel rigoroso rispetto delle tempistiche previste dalla Delibera AEEG Delibera ARG/elt 42/08 relativa alla "regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching)**

Risposta: Quella citata trattasi di norma prevista dal Codice dei Contratti e quindi sempre inserita nei nostri capitolati di gara. Nel caso dell'appalto in oggetto è ovvio che l'attivazione sarà effettuata nei tempi necessari.

**Quesito n. 2: l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che (...) *Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi l'Azienda in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di utenze, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relativa alla fornitura di energia elettrica. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto fatturato.***

**Si chiede di voler precisare che, ai sensi dell'art. 311 DPR n. 207/10, saranno consentite variazioni dei quantitativi di energia forniti, in aumento ed in diminuzione, nei limiti del  $\pm 20\%$**

Risposta: Essendo "Cremona Solidale" un ente pubblico, è sempre inteso che la variazione si intende nel limite del  $\pm 20\%$  a meno che non intervengano nel corso del contratto modifiche tali da apportare variazioni superiori a quanto stabilito (es. chiusura alla degenza di una struttura).

**Quesito n. 3: l'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che *Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per l'Azienda.* Si chiede di avere conferma che per "tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo" si deve intendere tutto quanto necessario affinché le nuove utenze siano ricomprese nella fornitura, con espressa esclusione degli eventuali oneri dovuti alle variazioni che nel corso della fornitura dovessero**

Per presa visione ed accettazione  
Il Legale Rappresentante

**essere richieste dalla S.A. per tali utenze; nello specifico chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione ovvero che gli oneri riguardanti le attività di connessione (nuova attivazione, disattivazione ecc.) non saranno a carico del fornitore.**

Risposta: Si conferma quanto asserito nel quesito, cioè tali spese saranno a carico dell'Azienda.

**Quesito n. 4: l'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che la ditta aggiudicataria debba *fornire anche su supporto informatico i files della fatturazione in pdf (secondo le modalità tecniche/informatiche che saranno concordate (...))* A tal proposito, onde consentire in caso di aggiudicazione di poter ottemperare alla Vs. richiesta, si richiede di conoscere già in questa fase di gara le suddette modalità tecniche/informatiche secondo le quali tali files dovranno essere forniti.**

Risposta: I files in formato .pdf dovranno essere semplicemente inviati via mail all'Ufficio Tecnico.

**Quesito n. 5: l'art. 11 lettera f) del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che *la fattura dovrà riportare almeno una lettura effettiva semestrale del contatore. L'ultima lettura effettiva dovrà avvenire nel mese di dicembre.***

**Rispetto a quanto sopra evidenziato è necessario segnalare che la rilevazione della lettura è esclusivamente a carico del Distributore locale competente, pertanto, il Fornitore non può garantire la tempistica richiesta.**

**Inoltre, lì dove è previsto che *La fatturazione dei costi dovrà avvenire sulla base della misurazione dei consumi eseguita dalla Ditta fornitrice*, chiediamo di voler chiarire che si tratti di un refuso e laddove è scritto "dalla Ditta fornitrice" si debba intendere "dal Distributore", atteso che le misurazioni dei consumi sono di competenza di quest'ultimo;**

**Il medesimo articolo, prevede, inoltre che *(...)Qualora l'Azienda nel controllo delle fatture addebitate rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità al fornitore, il quale conguaglierà l'importo non dovuto sulla prima fatturazione successiva..(...)***

**Tale clausola non è in linea con gli artt. 5 e 14 del Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (così detto TIQV). Quest'ultimo, infatti, prescrive che il termine di rettifica e di eventuale accredito, relativo ad una fattura già pagata, deve essere non superiore a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della relativa richiesta scritta inviata dal cliente;**

**Infine, lo stesso articolo, stabilisce che *(...) L'Azienda si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 60 gg. dal giorno successivo a quello del ricevimento della fattura, accreditando gli importi complessivi fatturati su conto corrente bancario comunicato dal fornitore..(...)* Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla "Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura. Si pone alla vostra attenzione la circostanza secondo la quale le tempistiche di pagamento previste ex lege possono essere derogate solo a seguito di accordo tra le parti e non, viceversa, disposte unilateralmente dalla stazione appaltante.**

Per presa visione ed accettazione  
Il Legale Rappresentante

**Si chiede pertanto di voler modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.**

Risposta: Per ditta fornitrice è da intendersi il distributore. Per quanto riguarda i pagamenti, ai sensi del D. Lgs. 192/2002 di integrazione al D. Lgs. citato nel quesito, essendo la nostra struttura inquadrata come Pubblica Amministrazione che fornisce assistenza sanitaria, i pagamenti sono previsti a 60 gg. data fattura.

**Quesito n. 6: l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che *Nel caso venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, l'Azienda applicherà al Fornitore una penale pari a € 200,00.= (duecento/00) al giorno per utenza, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.***

Si chiede di voler modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la ratio concernente l'istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell'adempimento, di espresse obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara.

Per tali ragioni, l'art. 13 appare troppo generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di presunte difformità nell'esecuzione della fornitura, indeterminate nel loro specifico contenuto, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni.

Si chiede, infine, di prevedere un termine entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni a seguito di una idonea procedura di contestazione degli eventuali inadempimenti.

Risposta: Tutte le problematiche inerenti la fornitura saranno contestate al fornitore il quale potrà produrre le proprie controdeduzioni nel termine di 30 gg. dal ricevimento

**Quesito n. 7: l'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce che *In tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni di legge. In particolare l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: (...) ritardi nello svolgimento del servizio.***

Si chiede di voler modificare tali ipotesi che determinano l'applicazione della clausola risolutiva espressa. Infatti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la risoluzione si verifica a seguito del mancato adempimento di determinate e specifiche prestazioni convenute tra le parti. Alla luce di ciò, si chiede di rettificare tale articolo nella parte in cui fa dipendere la risoluzione del contratto dal generico, e non dettagliato, inadempimento delle prestazioni contrattuali.

Risposta: Verrà rispettato quanto previsto dall'art. 1456 del C.C.

**Quesito n. 8: l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che *In caso di recesso unilaterale dal contratto la controparte sarà risarcita come segue: l'Azienda si impegna a corrispondere una penale pari a € 0,001.= per ogni kWh non somministrato in difetto rispetto al quantitativo presunto dalla tabella contrattuale, per un periodo di tre mesi decorrenti dal primo giorno del secondo mese***

Per presa visione ed accettazione  
Il Legale Rappresentante

**successivo a quello di comunicazione. L'Azienda verrà indennizzata per il valore del danno effettivamente subito e documentato (presumibilmente imputabile al ritorno temporaneo sul mercato vincolato fino alla stipula di un nuovo contratto bilaterale), per un periodo massimo di tre mesi solari decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione. Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto e dovrà essere motivato ed avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di comunicazione.**

**Si chiede di voler, cortesemente, chiarire la portata dell'art. 15. In particolare si chiede di voler specificare in quali casi vi sarà l'obbligo di pagare la penale di Euro 0,001 per ogni kwh o, viceversa, indennizzare la controparte.**

Risposta: Come specificato, la penale sarà corrisposta nel caso di recesso unilaterale dal contratto.

**Quesito n. 9: Chiediamo cortese conferma che il contratto di fornitura potrà essere redatto mediante contratto digitale ai sensi del D. Lgs n. 163/06 art. 11 comma 13. Pertanto non vi sarà alcun aggravio di spese in termini di bolli, registrazione e diritti di segreteria in capo al soggetto aggiudicatario.**

Risposta: La stipulazione del contratto in forma digitale sarà effettuata solo se obbligatoria per la Stazione appaltante.

**Quesito n. 10: In riferimento alla gara di cui in oggetto, e nello specifico a quanto previsto all'art. 5 – *Determinazione e indicizzazione dei prezzi*, nel quale vengono indicati alcuni dei corrispettivi del dispacciamento che sono a carico dell'Amministrazione Contraente, segnaliamo che non vengono indicati i seguenti corrispettivi:**

- AEEG 116/06 articolo 44bis Corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica;**
- TIS – Art. 15.2 Corrispettivo per l'aggregazione delle misure;**
- TIS – Art. 24bis Corrispettivo a copertura dei costi per il Sistema Informativo Integrato;**
- TIS – Art. 25bis Corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia.**

**Potreste confermare che tali corrispettivi, ed eventuali altri che dovessero essere introdotti dalle autorità competenti, saranno a carico dell'Amministrazione e che, pertanto, il Fornitore provvederà a fatturarli in aggiunta a quelli contrattuali?**

Risposta: Tutti i corrispettivi saranno a carico dell'Amministrazione contraente.

Per presa visione ed accettazione  
*Il Legale Rappresentante*

---